

PROCEDIMENTO 349 RELATIVO AD AUTORIZZAZIONE PER TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI DI RELIGIOSI/E IN SEPOLCRI GIÀ AUTORIZZATI PRESSO BASILICHE O CONVENTI CITTADINI, A SEGUITO DI ESUMAZIONE PER ROTAZIONE DECENNALE:

Al fine di ottenere l'autorizzazione alla tumulazione di resti mortali di religiosi/e in sepolcri già autorizzati presso basiliche o conventi cittadini, a seguito di esumazione per rotazione decennale, allegando alla domanda l'autorizzazione preesistente è possibile presentare richiesta scritta direttamente all'Azienda USL di Bologna (Dipartimento Sanità Pubblica - UOS Igiene Edilizia e Urbanistica centro, via Boldrini 12 40121 Bologna, referenti sono la dott.ssa Maria Elisa Damiani e il dr. Gastone Spizzichino) tesa ad ottenere l'autorizzazione alla tumulazione di salma di persona illustre fuori dai cimiteri comunali dimostrando che ricorrono giustificati motivi di speciali onoranze dettati dal fatto che il defunto avesse acquisito in vita eccezionali benemeritenze o avesse dato lustro, con il suo operato, al Comune di Bologna. Il richiedente sostiene e paga le spese per l'ispezione tecnica direttamente alla USL, la quale fa pervenire al Comune la propria relazione finale in base alla quale si deciderà se sarà possibile procedere o meno con il rilascio dell'autorizzazione.

La sussistenza dei requisiti sanitari viene verificata dalla USL di Bologna, per i pareri tecnici e/o estetici in caso di costruzione di un nuovo manufatto vengono invece coinvolti la Commissione di Qualità cimiteriale presso il Settore Lavori Pubblici o la Commissione CQAeP (Qualità Architettonica e Paesaggio) presso il Settore Edilizia.

In mancanza di autorizzazione pregressa dovrà essere attivato l'iter autorizzatorio previsto per la costruzione di cappelle private fuori dai cimiteri comunali il quale prevede l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. In tale caso il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica (art. 101 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).

La relazione tecnica allegata alla domanda scritta dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari all'utilizzo della cappella come sepoltura privata, così come previsto dall'articolo 104 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Per entrambi i procedimenti 348 e 349 deve essere rispettato il dettato dell'articolo 6 ("L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile") dell'articolo 101 (in materia di costruzione di cappelle private fuori dei cimiteri destinate ad accogliere salme o resti mortali), dell'articolo 102 ("per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella") e dell'articolo 104 ("le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità") del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Venendo meno i requisiti previsti dalla legge, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle (articolo 104, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).